

- Vice procuratori onorari, incompatibilità. Quesito sull'interpretazione degli artt. 42 quater, comma 2 e 71 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

(Risposta a quesito del 19 gennaio 2000)

1. Con nota dell'11 giugno 1999 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica, premesso che la recente circolare di questo Consiglio in data 25 maggio 1999 ha ribadito la preclusione, per gli avvocati, all'esercizio della professione forense nell'ambito del circondario nel quale svolgono le funzioni di vice procuratore onorario, osserva che l'art. 3, comma 2bis, lett. d), del d.l. 21 maggio 1999 ha tuttavia differito al 2 gennaio 2000 l'efficacia dell'art. 21 del d.leg.vo n.51/98 limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art.42 quater per i giudici onorari.

Alla stregua di tali disposizioni ritiene, quindi, che ai vice procuratori onorari dovrebbe essere "medio tempore" inibito l'esercizio della professione forense solamente nel settore penale e davanti al tribunale in composizione monocratica, essendo loro consentito l'esercizio della libera professione nel settore civile e, nel settore penale, limitatamente ai processi trattati dal tribunale in composizione collegiale.

Chiede, comunque, che il C.s.m. si pronunci sulla correttezza di siffatta interpretazione, anche alla luce di quanto da esso enunciato al punto 3) della delibera del 17 luglio 1997, che non poteva tuttavia tener conto del nuovo assetto ordinamentale del giudice unico, e che, in caso affermativo, precisi se l'interpretazione stessa rimanga valida anche dopo il 2 gennaio 2000, allorché diverranno efficaci gli artt.42 quater, comma 2, e 71, comma 2, del r.d. n.12/1941.

E' stato dalla Commissione acquisito un parere dell'Ufficio Studi.

2. In tema di preclusione, per gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio, all'esercizio della professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario, la circolare consiliare n. 10388 del 27 maggio 1999 prevede che la descritta incompatibilità "*si applica ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari attualmente in servizio soltanto a partire dal 31 dicembre 2000 e a quelli nominati dopo il 2 giugno 1999 soltanto a partire dal 2 gennaio 2000*". Si è infatti osservato che le incompatibilità fissate dall'art. 42 quater dell'ord. giud. per i magistrati onorari si applicano a quanti, già addetti quali vice pretori e vice procuratori agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale, in qualità di giudici onorari e di vice procuratori onorari, solo alla scadenza del triennio in corso alla data di efficacia del D.Leg.vo n. 51/1998, e cioè alla data del 31 dicembre 2000: tanto è infatti espressamente disposto dalla norma di cui all'art. 35, 2° co., del D.Leg.vo n. 51/1998. Per i magistrati onorari, la cui nomina intervenga dopo il 2 giugno 1999, il divieto di esercitare la professione forense avrà applicazione successivamente al 2 gennaio 2000: si afferma infatti nella circolare consiliare che "*il decreto legge 24 maggio 1999 n. 145, nel differire l'entrata in vigore della nuova disciplina sul giudice unico per la parte relativa alla ripartizione degli affari penali tra il tribunale in composizione collegiale ed il tribunale in composizione monocratica, espressamente rinvia al 2 gennaio 2000 anche l'operatività della norma sulla incompatibilità ai magistrati onorari nominati dopo il 2 giugno 1999*". Si prevede comunque che le domande di nomina all'incarico onorario, pervenute dal 2 giugno 1999 al 1° gennaio 2000, "*dovranno essere corredate dalla dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense dinanzi al Tribunale in cui chiede di essere nominato*".

Raccordando le disposizioni della circolare con le previsioni legislative deve quindi ritenersi che per i magistrati onorari, che erano già in servizio presso gli uffici soppressi, l'incompatibilità all'esercizio della professione forense, sì come prevista dall'art. 42-quater dell'ord. giud., avrà applicazione a far data dal 31 dicembre 2000; per quelli nominati successivamente alla data del 2 giugno 1999 la predetta incompatibilità sarà operativa a far data dal 2 gennaio 2000. La stessa

circolare consiliare n. 10388 del 27 maggio 1999 ricorda infine che la circolare precedentemente emanata per il triennio 1998-2000 richiedeva all'aspirante all'incarico onorario "una <<dichiarazione di intenti>> con cui si impegnava a non esercitare la professione forense dinanzi alla pretura in cui chiedeva di essere nominato".

Tanto premesso, va rilevato, con riferimento all'attuale fase transitoria, che la "dichiarazione di intenti" formulata al momento della domanda di nomina dai giudici onorari che di diritto sono restati presso gli uffici dei Tribunali a seguito della soppressione degli uffici pretorili conserva, quanto ai magistrati addetti al settore civile, la sua validità nell'ipotesi in cui non siano ad essi affidate controversie civili eccedenti la competenza della pretura di originaria destinazione, mentre in caso contrario essi devono procedere alla integrazione della dichiarazione di impegno suddetta, dichiarando di astenersi dall'esercizio della professione nell'ambito del Tribunale (v.par.3 della circolare in precedenza richiamata).

Quanto, poi, ai giudici onorari preposti agli affari penali, la "dichiarazione di intenti" a suo tempo resa continua a conservare valore perché la loro competenza non si estende ad affari che prima erano estranei alla cognizione pretorile.

Infine per i vice procuratori onorari¹, la disposizione immediatamente efficace dell'art. 71-bis dell'ord. giud. introdotta dall'art. 22 del D.Leg.vo n. 51/1998, prevede che il Procuratore della Repubblica possa stabilire che alcuni vice procuratori onorari esercitino le funzioni soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate, limitando così la incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ord. giud. unicamente all'ufficio o agli uffici interessati dallo svolgimento delle funzioni. E' poi la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 72 ord. giud., novellato dall'art. 23 del D.Leg.vo n. 51/1998, a disporre che "***nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale***": tale norma è richiamata dall'art. 71 ord. giud., come sostituito dall'art. 21 D.Leg.vo n. 51/1998, che prevede che i vice procuratori onorari possono espletare le funzioni indicate nell'art. 72 (oltre quelle ad essi specificamente attribuite dalla legge), che tratta esclusivamente dei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica. Ne consegue che i vice procuratori onorari esercitano le funzioni nel settore di competenza prima attribuito al Pretore e non possono essere delegati nei procedimenti dinanzi al tribunale in composizione collegiale. In relazione a tali affari sembra conservare "medio tempore" validità la "dichiarazione di intenti" resa al momento della nomina, per identità tra le pregresse attribuzioni e quelle delineate dalla riforma ordinamentale. Per quanto attiene all'esercizio della professione forense nel settore civile sembra potersi affermare che non vi sia allo stato incompatibilità, come peraltro già deliberato dal C.S.M. nella seduta del 17 luglio 1997 in risposta ad alcuni quesiti, ove si dispose che l'inibizione, per il vice procuratore onorario della procura presso il tribunale con funzione promiscua, dell'esercizio della professione forense era limitata davanti al pretore soltanto nel settore penale.

3. Una volta cessato il periodo transitorio, alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 42 quater, comma 2, ord. giud., e dell'art. 71, comma 2, del medesimo r.d., la seconda delle quali estende ai vice procuratori onorari la disciplina prevista dalla prima per i giudici onorari, costoro non potranno esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni giudiziarie.

La chiara formulazione di tali norme non consente, invero, alcuna delle deroghe individuate con riferimento alla disciplina transitoria, come è del resto confermato dal contenuto della circolare

¹La circolare n. 10201 del 7 giugno 1997 sui criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari per il triennio 1998-2000 prescriveva la presentazione di una dichiarazione di impegno a non esercitare la professione forense dinanzi alla procura presso la pretura di nomina e dinanzi alla corrispondente pretura circondariale o comunque limitatamente alle sezioni penali.

consiliare del 27 maggio 1999, che stabilisce testualmente che le domande pervenute dopo il 2 giugno 1999 devono essere corredate dalla dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense dinanzi al tribunale in cui chiede di essere nominato (par. V, punto 9).

Una sola deroga è, in realtà, prevista - come detto - dall'art. 71bis dell'ord.giud. in relazione ai vice procuratori onorari e riguarda l'ipotesi in cui essi siano dal procuratore della Repubblica addetti soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate; ipotesi nella quale l'incompatibilità prevista dall'art. 42 quater, secondo comma, "è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni".

Per tali motivi

d e l i b e r a

di rispondere alla nota di cui in epigrafe nei termini indicati".